



N. 12 - luglio 2013

Modificazioni apportate dalla Camera al decreto-legge n. 63/2013, già licenziato dal Senato

Il disegno di legge A.S. n. 783-B - che giunge al Senato in terza lettura dopo essere stato approvato, con modificazioni, dalla Camera il 30 luglio 2013 - reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2013 recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

Il decreto-legge è volto, dagli articoli da 1 a 13-bis, a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia; accanto a queste disposizioni, il provvedimento reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici. È previsto, infine, un intervento diretto ad incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si procederà all'illustrazione delle modifiche sulle quali il Senato è chiamato a pronunciarsi in seconda lettura.

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 2** - recante la nomenclatura della disciplina normativa in materia di efficienza energetica - per "energia esportata" si intende la quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo (invece di "utilizzata") all'esterno dello stesso confine. Anche per "fabbisogno annuale globale di energia primaria" la definizione modificata dalla Camera intende una quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi (non più erogati, ma) considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno. Quanto alla nozione di impianto termico, si intende ora l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti (indipendentemente dalla produzione di acqua calda sanitaria e dal vettore energetico utilizzato), com-

prendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici neppure i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 4** i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis (aggiornamento delle modalità di progettazione ecc. degli impianti termici, nonché dei requisiti professionali e di accreditamento degli esperti), sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si è ora precisato che, per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti in questione, il Ministero dello sviluppo economico (competente al loro svolgimento) può avvalersi delle competenze dell'ENEA.

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 5** si precisa che il Piano d'azione per aumentare gli edifici ad energia quasi zero - nella parte in cui comprende le misure del nuovo articolo 4-bis, comma 3, lettera b) del decreto 192/2005 - tiene conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio. Anche gli strumenti finanziari del nuovo articolo 4-ter sono stati modificati dalla Camera allo scopo di includere, oltre agli edifici scolastici, anche gli ospedali, mentre la stessa strumentazione è stata estesa al partenariato tra pubblico e privato, nonché a società private appositamente costituite.

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 6** si è introdotto un capoverso 3-bis, ai sensi del quale opera una clausola di nullità del con-

tratto di vendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o dei nuovi contratti di locazione, laddove l'attestato di prestazione energetica richiesto dalla norma non sia ad essi allegato. Anche il capoverso 5 è stato modificato dalla Camera, prescrivendo che la validità dell'attestato nella massima decorrenza possibile è subordinata al rispetto delle prescrizioni di controllo dell'efficienza energetica di tutti i sistemi tecnici dell'edificio, e non più solo degli impianti termici. La Camera ha precisato che il fondo di garanzia copre anche le spese relative agli adeguamenti (introdotti dal capoverso 6 del medesimo articolo 6) per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici pubblici superiori ad una certa quadratura.

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 7** si è introdotta (capoverso 1) la specificazione delle competenze anche elettriche del progettista autore della relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici degli edifici su cui denunciare lo svolgimento di lavori o richiedere concessioni. Anche il capoverso 2 è stato modificato, con il corretto riferimento normativo sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per quelli soggetti a ristrutturazione importante. Al suo interno, poi, la valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica opera per l'inserimento, tra l'altro, di sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi (e non più sistemi di misurazione intelligenti); la valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve, ora, anche essere documentata e disponibile a fini di verifica.

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 8**, comma 1, si introduce un termine di centoventi giorni all'obbligo di comunicare all'ente controllante l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti gestiti o di proprietà. Le incombenze delle regioni e delle province autonome, poi, sono ricondotte a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75 in tema di qualificazione professionale e verifiche: tale precisazione del Legislatore consente di superare la precarietà del fondamento in base al quale fu adottato il regolamento sui requisiti professionali e sui criteri di accreditamento (stante la mancata riproposizione della norma delegante, nella novella all'articolo 4).

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 9** s'è aggiunta, alla normativa richiamata per il periodo transitorio, anche la metodologia di calcolo UNI EN 15193 (Prestazioni energetiche degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione).

Nella parte attinente alla disciplina tributaria, si richiama anzitutto l'**articolo 14** che al comma 1 prevede che la detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giu-

gno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013. Sul punto, si ricorda che il Senato - sopprimendo l'esclusione della detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria - aveva provveduto alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione. **La Camera ha soppresso** tale specifica disposizione di copertura degli oneri, collocandola all'articolo 21, comma 3, relativo alle disposizioni finanziarie. Il comma 2, con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il comma 3 prevede che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Il comma 3-*bis*, **inserito dalla Camera**, prevede che l'ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali. L'attività di monitoraggio si basa sull'elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica. L'ENEA trasmette quindi una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale in commento ed assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico a Regioni e Province autonome.

L'**articolo 15** prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica (tale ultima misura è stata **introdotta nel corso dell'esame alla Camera**) - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (per gli interventi di ristrutturazione edilizia).

Nel corso nell'esame alla Camera è stato precisato che nel novero degli interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico (anche di tipo domestico, produttivo ed agricolo) nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza (stabilito dall'OMS o da norme vigenti) ovvero dove i sindaci o le autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi. Il comma 1-*bis*, **inserito dalla Camera**, prevede che nella definizione di

misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013, si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi. Sono indicati, a titolo di esempio: le schermature solari; la micro-cogenerazione (tecnologia combinata di calore ed energia che trasforma il gas naturale sia in elettricità che in calore attraverso un unico processo in loco) e la micro-trigenerazione (produzione contemporanea di elettricità, calore e freddo utilizzando un solo combustibile) per il miglioramento dell'efficienza energetica; gli interventi per promuovere l'efficientamento idrico; gli interventi per promuovere la sostituzione delle coperture dell'amianto negli edifici.

L'**articolo 15-bis**, comma 1, istituisce presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare si tratta degli incentivi e sostegni finanziari erogati dal GSE oppure da altre amministrazioni pubbliche. Il comma 2 demanda ad apposito decreto – da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA (come **specificato dalla Camera**), l'individuazione delle modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE. Il decreto è finalizzato ad assicurare un celere afflusso per via telematica dei dati alla banca dati stessa, nonché (come **aggiunto dalla Camera**) ad individuare forme di pubblicità idonee di tali informazioni. Il comma 3 specifica alla creazione della banca dati si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 16**, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il comma 1-*bis*, **inserito dalla Camera**, ricomprende tra gli interventi ammessi alla detrazione del 65 per cento quelli relativi all'adozione di misure antisismiche (previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, per i quali si prevede la detrazione a regime del 36 per cento, e fino al 31 dicembre 2013 del 50 per cento) sugli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». Per ottenere il beneficio fiscale le procedure autorizzatorie degli interventi devono

essere attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 2 introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

L'**articolo 16-bis**, **introdotto dalla Camera**, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, promuove con l'Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste dal presente decreto-legge per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 17**, comma 1, capoverso 2, il termine entro il quale le regioni attivano il programma di formazione (per installatori di impianti) è stato differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2013.

A seguito delle **modifiche introdotte dalla Camera** al testo licenziato dal Senato in prima lettura, all'**articolo 18** si stabilisce una decorrenza a centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per l'adozione di una serie di decreti previsti nelle novelle dell'articolo 4 (decreto MiSE sul calcolo delle metodologie energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili), dell'articolo 6 (decreto MiSE di adeguamento delle previsioni di metodologie semplificate per piccoli edifici) e dell'articolo 7 (decreto MiSE sulla relazione tecnica di progetto).

L'**articolo 19** al comma 1 reca una serie di novelle all'articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è delineato il regime speciale IVA applicato alle pubblicazioni editoriali. La lettera a) del comma 1 nel testo originario ne sostituisce il quinto periodo al fine di modificare il regime IVA applicabile ai c.d. supporti integrativi. Nel corso dell'esame presso la Camera la lettera a) è stata modificata ed è stata aggiunta una lettera a-bis), volta a ridefinire il concetto di "supporto integrativo": per effetto delle modifiche apportate restano salvi dall'aumento dell'IVA i supporti allegati ai libri scolastici e universitari. In particolare il testo originario della lettera a) eleva per tutti i supporti integrativi (ovvero i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri) l'aliquota IVA dal 4 per cento all'aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti.

Con la **modifica apportata dalla Camera** (nuova lettera a) e lettera a-bis)) viene fornita una nuova definizione dei supporti integrativi per i quali si applica l'aliquota IVA ridotta. In particolare essi sono: i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, vi-

deomagnetici o digitali, ceduti anche gratuitamente, in un'unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università (inclusi i dizionari e i libri fruibili dai disabili visivi); deve peraltro ricorrere la condizione che tali beni ceduti abbiano un prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente. Sono pertanto esclusi i supporti allegati ai quotidiani e ai periodici, per i quali si applica l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti.

La lettera b) modifica il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente in questo caso il regime IVA applicabile ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti con giornali, quotidiani ecc. con prezzo indistinto ed in unica confezione. La lettera c) del testo originario abrogava l'ottavo periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. La **Camera ha riformulato** tale periodo, specificando che non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata, ai sensi dell'articolo 35 del n. 633 del 1972, prima della commercializzazione presso l'ufficio IVA.

Ai sensi del comma 2, le disposizioni in materia di IVA recate dal comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Si rammenta, infine, che dopo l'articolo 20 - non modificato dalla Camera, che assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici - l'articolo 21 provvede alle coperture finanziarie. In particolare, il comma 1 (non modificato dalla Camera), incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Il comma 2 (non modificato dalla Camera) incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 (di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione italo-libica). Il comma 3 provvede in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento. La norma, **come modificata nel corso dell'esame della Camera dei deputati**, quantifica gli oneri complessivi in 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, 274 milioni di euro per l'anno 2014, 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 413,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tali oneri si provvede:

– quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2013, a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per l'anno 2024, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate e delle mi-

nori spese recate dai precedenti articoli 14, 16, 19 e 20;

- quanto a 44,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 54,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 34,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 31,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 7/2009;
- quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ex articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007);
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF;
- quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP alcune categorie di persone fisiche, istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge di stabilità per il 2013.

L'ultima nota breve:

[Tempi del legiferare: i dati \(n. 11 - giugno 2013\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina: <http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it